

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 112 del 30 novembre 2022

Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 Proroga delle disposizioni di cui alle OPR n. 91 del 21 ottobre 2022 e n. 92 del 5 novembre 2022, incluso il divieto di accasamento di tacchini da carne nella Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) in territori delle province di Verona, Vicenza e Padova.

[Veterinaria e zootecnica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prorogano le disposizioni di prevenzione per Influenza Aviaria, incluso il divieto di accasamento di tacchini da carne nella Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) in territori delle province di Verona, Vicenza e Padova di cui alle OPR n. 91 del 21 ottobre 2022 e n. 92 del 5 novembre 2022 fino al 31 gennaio 2023.

Il Presidente

VISTO il Testo Unico Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, ed in particolare l'art. 64;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, ed in particolare l'art. 21, comma 1, lett. c);

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile" e s.m.i., la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza del Ministero della Salute 8 aprile 2022;

VISTO il Dispositivo ministeriale prot. n. 0023556-03/10/2022-DGSAF-MDS-P avente per oggetto "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 - Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e contenere la diffusione dell'influenza aviaria";

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

DATO ATTO che l'art. 19, comma 1, lett. d) del succitato D.Lgs. n. 136/2022 "Misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici" stabilisce, che, a seguito di conferma di un focolaio di una malattia di categoria A, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti adottino le misure previste dal Reg. (UE) 2016/429, tra cui quelle dell'art. 64 del medesimo Regolamento come integrate dagli articoli del Reg. (UE) 2020/687;

CONSIDERATO che l'art. 4 del citato D.Lgs. n. 136/2022 dispone che le Regioni, mediante accordo con il Ministero della Salute, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definiscono compiti e attribuzione del Responsabile del servizio veterinario regionale e le modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale;

RITENUTO che, nelle more dell'attribuzione della funzione di Responsabile del servizio veterinario regionale, sussiste la necessità di adottare misure sanitarie al fine di scongiurare il rischio che il virus dell'Influenza Aviaria si diffonda in maniera incontrollabile nelle zone ad elevata densità avicola con gravi danni alla salute animale;

PRESO ATTO che numerosi casi di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati rilevati nel mese di agosto, settembre e ottobre 2022 in uccelli selvatici presenti in diversi paesi del nord Europa;

PRESO ATTO che nel mese di agosto, settembre, ottobre e novembre 2022 focolai di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati accertati in allevamenti di pollame o in uccelli tenuti in cattività in Spagna, Germania, Francia, Olanda e Portogallo;

VERIFICATO che, a partire dalla metà del mese di ottobre 2022, sono stati riscontrati sul territorio nazionale 27 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), 17 dei quali sul territorio della Regione del Veneto, oltre a numerose positività per HPAI in esemplari di avifauna selvatica trovati morti nell'ambito dell'attività di sorveglianza passiva del virus, in atto sul territorio nazionale;

RICHIAMATA l'OPGR n. 91 del 21 ottobre 2022, con cui si è istituita, ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) 2016/429 e dell'art. 21, comma 1, lett. c) del Reg. (UE) 2020/687, una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) comprendente i territori di alcuni Comuni delle province di Verona, Vicenza e Padova;

CONSIDERATO che, con l'OPGR n. 91/2022, tra le altre disposizioni, si è vietato l'accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nella ZUR fino al 6 novembre 2022;

CONSIDERATO che le altre disposizioni di cui all'OPGR n. 91/2022 restano valide fino al 30 novembre 2022, salvo proroghe, come previsto al punto 4. del dispositivo;

RICHIAMATA l'OPGR n. 92 del 5 novembre 2022 "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 - Proroga del divieto di accasamento di tacchini da carne nella Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) di cui alla OPGR n. 91 del 21 ottobre 2022";

CONSIDERATO che con l'OPGR n. 92/2022 si è disposta la proroga del divieto di accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nella ZUR fino al 30 novembre 2022, demandando alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria la possibilità di concedere deroghe a partire dal 21 novembre 2022 sulla base della situazione epidemiologica e sentito il Centro di Riferenza Nazionale (CRN) per Influenza Aviaria;

VISTO il resoconto della riunione dell'Unità di Crisi Centrale (UCC) per HPAI del 30 novembre 2022, nel corso della quale:

- è stato evidenziato come la situazione epidemiologica attuale sia in continuo divenire;
- è stata rilevata la necessità di adottare misure urgenti che consentano di ridurre al minimo la diffusione laterale della malattia tra allevamenti, prevedendo di prorogare le misure vigenti di cui al verbale della UCC del 18 ottobre 2022, prot. n. 25288-20/10/2022-DGSAF;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta UCC, si è concordato di prorogare le disposizioni di prevenzione già in essere fino al 31 gennaio 2023, incluso il divieto di accasamento dei tacchini in ZUR, prevedendo la possibilità di concedere deroghe per allevamenti che presentino le seguenti caratteristiche:

- assenza di allevamenti avicoli con più di 250 capi nel raggio di 500 metri;
- assenza di allevamenti di tacchini e anatidi nel raggio di 1100 metri;
- assenza di allevamenti di ovaiole nel raggio di 1500 metri;

RITENUTO pertanto necessario ed urgente prorogare le misure adottate con l'OPGR n. 91 del 21 ottobre 2022 fino al 31 gennaio 2023, incluso il divieto di accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nella ZUR, prevedendo, in deroga, la possibilità di accasare negli allevamenti di tacchini che presentano le sopracitate caratteristiche;

EVIDENZIATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche in relazione agli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

1. di prorogare tutte le disposizioni adottate con le OPGR n. 91 del 21 ottobre 2022 e n. 92 del 5 novembre 2022, incluso il divieto di accasamento negli allevamenti di tacchini da carne inclusi nella ZUR, fino al 31 gennaio 2023;
2. di demandare alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria la valutazione in ordine alla possibilità di concedere deroghe al divieto di accasamento negli allevamenti di tacchini da carne inclusi nella ZUR sulla base della situazione epidemiologica e sentito il Centro di Referenza Nazionale (CRN) per Influenza Aviaria per allevamenti che presentino le seguenti caratteristiche:
 - ◆ assenza di allevamenti avicoli con più di 250 capi nel raggio di 500 metri;
 - ◆ assenza di allevamenti di tacchini e anatidi nel raggio di 1100 metri;
 - ◆ assenza di allevamenti di ovaiole nel raggio di 1500 metri;
3. che il presente provvedimento è direttamente applicabile;
4. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
5. di notificare la presente ordinanza al Ministero della Salute, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, alle Autorità sanitarie locali, alle Associazioni di categoria e ai rappresentanti della filiera avicola;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia